



COMUNE DI SAVONA

SETTORE QUALITA' E DOTAZIONI URBANE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento riguarda gli scarichi delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature ovvero ad esse indirettamente collegate a mezzo di condutture pubbliche o private. La regolamentazione è finalizzata ad una corretta prevenzione e controllo dell'inquinamento delle acque.
1. Esso ha per oggetto:
 - a) la disciplina e le norme tecniche per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature degli insediamenti civili e produttivi;
 - b) le disposizioni per l'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature;
 - c) i sistemi di controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura relativamente ai limiti di accettabilità e funzionalità;
 - d) la regolamentazione degli scarichi indiretti;
 - e) le immissioni vietate.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento tutti gli scarichi degli insediamenti civili o produttivi che non recapitano in pubblica fognatura.

Art. 2. DEFINIZIONE DI FOGNATURA

1. Ai fini del presente Regolamento per "*fognatura*" si intende il complesso di canalizzazioni, superficiali o sotterranee, idonee a raccogliere e ad allontanare le immissioni liquide provenienti da insediamenti civili o produttivi o da spazi pubblici o privati provocandone il successivo scarico in corpo ricettore, previo idoneo trattamento.
2. La fognatura può essere a sistema misto se raccoglie acque bianche e nere e a sistema separato se raccoglie in separate canalizzazioni le acque bianche e nere.
3. Secondo il loro utilizzo le fognature sono così definite:
 - a) **Fognolo**: tubazione che fa confluire le acque delle singole utenze fino all'allacciamento alla fogna;
 - b) **Fogna**: raccoglie le acque dei fognoli dai pozzetti e/o caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori delle acque bianche o nere;
 - c) **Collettore**: raccoglie le acque provenienti dalle fogne, per farle confluire nel recapito finale;
 - d) **Depuratore**: sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisiomeccanici e/o biologici e/o chimici.

Art. 3. PUBBLICHE FOGNATURE

1. Si intendono pubbliche fognature le canalizzazioni delle acque bianche e nere costruite o che vengono realizzate dal Comune nell'ambito del proprio territorio comunale.
2. Esse di norma sono localizzate in spazi pubblici o di uso pubblico e comprendono tubazioni, pozzetti, impianti di sollevamento, valvole, scarichi di emergenza e quant'altro necessario al loro funzionamento.
3. La manutenzione del sistema fognatizio spetta al Consorzio per la Depurazione delle Acque che si avvarrà di mezzi propri e di Imprese specializzate nel settore.

Art. 4. IMPIANTI CONSORTILI

1. Sono di proprietà del Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico con sede in Savona, Via Caravaggio n° 1, le tubazioni correnti, lato mare, che raccolgono le acque nere provenienti dalle fognature comunali per immetterle nel Depuratore Consortile gestito dal Consorzio stesso.
2. Allo stesso fanno capo le manutenzioni delle proprie canalizzazioni e dei connessi impianti di supporto; al Consorzio spetta, altresì, la gestione del Depuratore Consortile.

Art. 5. OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 43/95 è fatto obbligo di immettere le acque di scarico sia bianche che nere, provenienti da insediamenti civili o produttivi, in pubblica fognatura con le modalità, prescrizioni e limitazioni di cui al presente Regolamento.

Art. 6. DEFINIZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai fini del presente Regolamento, per "scarico", si intende ogni immissione nella pubblica fognatura o nell'impianto di depurazione a servizio della stessa di sostanze liquide, provenienti da insediamenti civili o produttivi, mediante tubazioni private o per deflusso tramite le direttrici naturali o artificiali del suolo.
2. Gli scarichi sono così definiti:
 - a) **Acque bianche**: Le acque meteoriche, le acque di annaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, strade, siano essi pubblici o privati, le acque sorgive o di infiltrazione;
 - b) **Acque nere**: Le immissioni provenienti da servizi igienici, cucine, mense, ecc. e, comunque, quelle provenienti dagli ordinari impianti necessari alla vita domestica anche se installati in complessi alberghieri, comunità, attività commerciali e quant'altro ivi compresi gli insediamenti produttivi; inoltre, le acque provenienti da insediamenti produttivi connesse al processo produttivo ed al raffreddamento di impianti sono definite "tecnologiche". Infine, fanno parte di questa categoria le acque di prima pioggia,

provenienti da aree e/o spazi pertinenti ad attività che possono produrre inquinamento; viene considerata “prima pioggia” una precipitazione di almeno 5 mm per ogni evento atmosferico; quest’ultimo si considera tale se si sussegue nell’arco temporale di non meno di 48 ore.

Art. 7 . CONCETTO DI INSEDIAMENTO CIVILE

1. Ai fini del presente Regolamento, conformemente alla Legge 8.10.1976 n° 690 di conversione del D.L. 10.08.1976 n° 544, viene considerato quale “*insediamento civile*”, uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
2. Le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

Art. 8. SCARICHI ASSIMILABILI AL CIVILE

1. Sono considerati assimilabili ai civili quegli insediamenti in cui si svolgono prevalentemente con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione e/o trasformazione di beni o di servizi, o attività di commercio, quando l’uso dell’acqua scaricata non sia legato ad alcun processo produttivo oppure quando si verificano le seguenti tre condizioni:
 - a) gli scarichi abbiano caratteristiche analoghe a quelle degli scarichi civili, sia per natura fisico-chimica sia per trattabilità;
 - b) gli scarichi prima di ogni trattamento, rispettino i limiti di cui alla tabella 3 – allegato 5 del D.lgs n° 152/99;
 - c) gli scarichi di cui ai precedenti commi non superino l’entità di 500 mc/anno.
2. Le condizioni di cui sopra devono essere valutate prima di ogni trattamento depurativo e di ogni miscelazione con acque che non richiedono trattamenti.
3. Un insediamento può essere considerato assimilabile ai civili quando non confluisce scarichi di lavorazioni in fognatura purché l’attività produttiva si svolga a ciclo chiuso o purché i reflui vengano smaltiti tramite ditte specializzate secondo la vigente normativa.

Nella prima ipotesi il ciclo chiuso dell’attività produttiva deve essere documentato con dettagliata relazione tecnica sottoscritta, oltre che dal titolare dell’insediamento anche da tecnico abilitato; nella seconda ipotesi lo smaltimento dei reflui dovrà essere dimostrato da apposita documentazione rilasciata dalle Ditte incaricate.
4. La definizione di insediamento assimilabile al civile viene attribuita dal Consorzio per la Depurazione delle Acque, sulla base degli opportuni accertamenti dei competenti uffici e/o organi di controllo di cui all’art. 12 del presente Regolamento, necessari per verificare la sussistenza delle condizioni di cui sopra.
5. Corre l’obbligo, da parte dei proprietari e/o titolari degli insediamenti, di comunicare eventuali variazioni al fine di una riclassificazione dell’insediamento stesso.

Art. 9 . CONCETTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

1. Ai fini del presente Regolamento, viene considerato quale “*insediamento o complesso produttivo*”, uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

Art. 10. INSEDIAMENTI ESISTENTI E NUOVI

1. Agli effetti del presente Regolamento:
 - a) sono considerati insediamenti esistenti quelli che hanno attivato scarichi di tipo civile o produttivo prima dell’entrata in vigore della legge 319/76;
 - b) sono considerati insediamenti nuovi quelli che hanno attivato gli scarichi dopo il 13.06.1976;
 - c) sono considerati nuovi scarichi tutti quegli insediamenti soggetti ad interventi di riqualificazione (restauro, ristrutturazione, ampliamento, ecc.) tali da determinare uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, ovvero siano comunque soggetti a nuove destinazioni.

Art. 11. SISTEMA AUTORIZZATIVO

Autorizzazione all’allaccio.

1. Sono soggette ad autorizzazioni le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, di qualsiasi insediamento, sia civile che produttivo, secondo la procedura prevista al titolo II del presente Regolamento.
2. Per gli insediamenti civili o assimilabili ai civili, esistenti o nuovi, l’autorizzazione all’allaccio equivale all’attivazione allo scarico delle acque, senza ulteriori autorizzazioni.

Autorizzazione allo scarico.

3. Sono soggetti ad autorizzazione, secondo quanto previsto al titolo III, tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, esistenti o nuovi, con recapiti in pubblica fognatura.

Art. 12. CONTROLLI SUGLI ALLACCI

1. La verificadel rispetto alla normativa vigente in materia di scarichi in pubblica fognatura e dell’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta al Consorzio per la Depurazione delle Acque
2. Sarà effettuata dall’apposito Settore Tecnico Competente del Consorzio a cui è espressamente demandata l’azione sanzionatoria prevista dalle vigenti normative e dal presente Regolamento.
3. Le verifiche saranno essenzialmente finalizzate, ad accertare eventuali scarichi assoggettati all’obbligo di allaccio, nel prescrivere determinate modalità tecniche in sede di autorizzazione, a riscontrare irregolarità o difformità dagli atti autorizzativi, e/o a far eseguire i lavori d’ufficio a spese dell’interessato e/o a disporre l’interruzione degli scarichi.
4. Per il controllo degli scarichi il Consorzio per la Depurazione delle Acque si avvale della locale A.R.P.A.L. e dell’ufficio Igiene Pubblica dell’A.S.L.
5. Tali organi tecnici sono autorizzati ad effettuare all’interno degli insediamenti produttivi e civili tutte le verifiche per l’accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto di limiti di accettabilità previsti della legge e del presente Regolamento, l’osservanza e la conformità delle opere eseguite su base autorizzativa o quant’altro ai fini della tutela dell’inquinamento.

6. In sede di sopralluoghi possono essere effettuate misurazioni, analisi, prove, campionamenti o quant'altro si rende necessario ai fini dell'accertamento.
7. Gli eventuali campionamenti possono essere effettuati senza preavviso al titolare dello scarico, ma con l'obbligo di informare quest'ultimo dell'inizio delle analisi al fine di consentirne la presenza, con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico.
8. Allo scopo di consentire il controllo degli scarichi gli stessi devono essere muniti di idoneo pozzetto di ispezione che consenta il campionamento delle acque reflue, prima dell'immissione nella pubblica fognatura.
9. Resta salva l'attività di vigilanza e controllo propria della Polizia Giudiziaria.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

Art. 13. OBBLIGO DI ALLACCIO

1. Qualsiasi insediamento esistente, civile o produttivo, se sito ad una distanza inferiore ai 150 metri lineari dalla pubblica fognatura e con un dislivello inferiore a 10 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso, ha l'obbligo di allacciarsi alla fognatura Comunale, sia bianca che nera, previo ottenimento della prescritta autorizzazione.
2. Per gli immobili di nuova costruzione le suddette distanze sono determinate in metri lineari 300 di distanza e metri 20 di dislivello.
3. Nel caso che il Comune realizzi una nuova canalizzazione, ovvero ampli o modifichi radicalmente quelle esistenti sia delle acque nere sia delle bianche, gli insediamenti civili e/o produttivi, situati alla distanza e dislivello di cui al primo comma, hanno l'obbligo di allacciarsi alla nuova fognatura entro tre mesi dalla comunicazione ufficiale del Comune.
4. Qualora un insediamento civile o produttivo sia allacciato alla civica fognatura, senza la prescritta autorizzazione ai fini della regolarità allo scarico, il proprietario dell'immobile interessato dovrà comunque presentare, entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'istanza e relativi elaborati di cui all'art. 14 del Regolamento stesso.
5. L'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura si intende riferito sia alla canalizzazione delle acque bianche sia a quella delle acque nere e/o miste qualora esistenti.
6. Possono essere esentati dall'obbligo di allaccio quegli insediamenti che ne facciano richiesta in caso di notevoli impedimenti tecnici e/o eccessivi oneri finanziari di allaccio; l'istanza dovrà essere supportata da idonea documentazione atta a dimostrare dette condizioni.

Art. 14. AUTORIZZAZIONE ALLACCIO

1. Il proprietario di un insediamento, sia civile che produttivo, suo Procuratore Legale, o Amministratore in carica ovvero Legale Rappresentante, è tenuto a richiedere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di allaccio alla fognatura comunale.
2. Detto soggetto assume a tutti gli effetti la figura di titolare dell'allaccio.
3. La domanda in carta legale corrente deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio del soggetto titolare dell'allaccio;
 - b) indicazione dell'immobile oggetto di allaccio con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
 - c) breve descrizione delle opere per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
 - d) cognome, nome, codice fiscale e domicilio del progettista.
4. A corredo della domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione e dal richiedente:
 - a) corografia (estratto carta tecnica regionale) scala 1:5000 con l'individuazione della zona oggetto di intervento;
 - b) planimetria generale in scala 1:500 o 1:2000 con l'indicazione del tracciato del collettore di allacciamento;
 - c) pianta piano terra e tipo dell'edificio e/o insediamento in scala 1:100 con l'indicazione della distribuzione della rete fognaria bianca e nera ivi compreso i condotti ed il pozzetto di allacciamento alla fognatura comunale;
 - d) sezioni longitudinali del condotto di allacciamento con la fognatura pubblica, con tutti i particolari di collegamento in scala 1:100 con l'indicazione del diametro delle tubazioni e la pendenza;
 - e) particolare dei pozzetti di ispezione;
 - f) relazione tecnica illustrativa dell'intervento.
5. Ad integrazione potranno essere richiesti ulteriori disegni od elementi tecnici che saranno ritenuti necessari.
6. Nelle autorizzazioni saranno contenute le modalità, eventuali prescrizioni, ed i tempi per l'inizio e ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non potrà, in ogni caso, essere superiore a mesi sei dalla data di notifica dell'autorizzazione e quello di ultimazione ad un anno dalla medesima data. I termini potranno essere prorogati solo per fatti estranei alla volontà del titolare.
7. Qualora non venga rispettato il termine per l'inizio dei lavori, l'autorizzazione si intende scaduta e conseguentemente priva di validità. In tal caso il titolare deve presentare istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova autorizzazione nel caso di mutate norme regolamentari in materia.
8. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova autorizzazione per la parte da ultimare.
9. Le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi e l'autorizzazione di altri Enti o condomini. Nel caso sia necessario utilizzare fognoli privati esistenti, il richiedente deve produrre, congiuntamente alla domanda di autorizzazione, l'autorizzazione del proprietario del fognolo interessato. Salvo giustificati motivi, di ordine tecnico, l'utilizzo di canalizzazioni altrui deve essere consentita al fine di agevolare il corretto smaltimento dei reflui. In caso di mancato accordo l'interessato può richiedere all'Autorità Giudiziaria l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.
10. In caso di successiva costruzione di una rete fognaria che consenta l'allacciamento diretto, il proprietario del fognolo privato può richiedere l'estinzione di detta servitù.

Art. 15. CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di interventi di recupero o di nuova edificazione, di insediamenti civili o produttivi esistenti, alla domanda di autorizzazione o concessione edilizia deve essere altresì allegato il progetto previsto all'art. 14 del presente Regolamento, necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.
2. Il rilascio dell'atto con cui si assentono i lavori equivale all'autorizzazione all'allacciamento prevista dal presente Regolamento, purché venga espressamente richiamato nell'atto stesso.
3. Restano salvi il necessario parere, in sede istruttoria, dell'Ufficio Competente Consortile agli allacci fognatizi e la necessità, se del caso, della separata autorizzazione allo scarico prevista al titolo III.

4. Non è ammissibile in ogni caso, per il regime autorizzativo di cui al presente Regolamento, la procedura di cui all'art. 2, comma 60, della legge 662/96.
5. Il rilascio del decreto di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 è subordinato al possesso delle autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura.
6. In ogni caso l'eventuale utilizzo di insediamenti a scopo civile e produttivo in assenza della prescritta autorizzazione all'allaccio o allo scarico costituisce violazione al presente Regolamento ed alle leggi vigenti in materia salvo che il fatto non costituisca reato penale.

Art. 16. LAVORI DI ALLACCIO

1. I lavori di allaccio devono essere eseguiti a regola d'arte, conformemente al progetto e alle modalità, prescrizioni e condizioni contenute nell'atto autorizzativo.
2. Devono essere, altresì, rispettate le procedure in ordine alla Manomissione del Suolo Pubblico, oggetto di apposito Regolamento Comunale, nonché le norme in materia di inquinamento acustico e le prescrizioni regolamentari igienico edilizie.
3. L'interessato, nell'esecuzione dei lavori, oltre ad attenersi alle condizioni di cui ai commi che precedono, deve osservare i tempi stabiliti nell'atto autorizzativo, trascorsi i quali, l'atto stesso si intende inefficace.
4. I lavori di scavo, successivo riempimento e ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto connesso alle aree pubbliche e/o di uso pubblico devono essere effettuati a perfetta regola d'arte in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumità.
5. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme di cui al separato Regolamento sulla Manomissione del suolo pubblico.
6. Il Comune si riserva l'utilizzo, se del caso, di tutte le canalizzazioni ed i manufatti, collegati alla rete pubblica, che insistono nelle sedi stradali e marciapiedi di proprietà comunale.

Art. 17. PROPRIETÀ DEI MANUFATTI

1. La realizzazione dell'allacciamento è interamente a carico del richiedente e dovrà essere conforme al progetto autorizzato nonché alle eventuali prescrizioni disposte dal Consorzio per la Depurazione delle Acque.
2. La proprietà dei manufatti resta del richiedente che è obbligato ad eseguire qualsiasi opera manutentiva necessaria al buon funzionamento dell'allaccio fognatizio di cui è titolare, nonché a consentire le attività ispettive lungo la fascia su cui insiste la canalizzazione e relativi pozzetti.
3. Il Consorzio per la Depurazione delle Acque si riserva, altresì, di eseguire verifiche con l'uso di apposite telecamere su carrello filoguidato, che consentono la videoregistrazione su videocassette delle riprese, o con l'uso di qualsiasi altra tecnica.

Art. 18. MANUTENZIONI

1. Ogni titolare dell'insediamento allacciato alla pubblica fognatura ha obbligo di provvedere alla manutenzione degli impianti e delle relative condutture. In caso di guasto, o altro inconveniente, della fognatura che insiste in particolare su sede pubblica, e che non sia imputabile al Consorzio per la Depurazione delle Acque, l'interessato ha l'obbligo di intervenire immediatamente, a propria cura e spese, per l'eliminazione dell'inconveniente. In caso di inadempienza previo avviso scritto, interverrà il Consorzio per la Depurazione delle Acque; in tal caso l'interessato è tenuto a versare il costo dell'intervento determinato sulla base dei prezzi correnti indicati dal Consorzio per la Depurazione delle Acque.
2. Le opere di ordinaria manutenzione da eseguire agli allacci (pulizia e sostituzione tratto tubazione, ripristino pozzetto, sostituzione chiusino, griglia, sostituzione parti elettriche e/o trattamento o depurazione acque reflue) non sono soggette ad autorizzazione, salvo quanto prescritto dal Regolamento per la Manomissione suolo pubblico.
3. Se gli interventi di cui sopra interessano, in qualche modo, la fognatura pubblica, gli interessati dovranno dare comunicazione, scritta al Consorzio per la Depurazione delle Acque, dell'inizio di tali interventi e della loro natura.

Art. 19. NORME TECNICHE DEGLI ALLACCI

1. Gli allacci alla civica fognatura devono avvenire esclusivamente nei pozzetti della rete comunale; nel caso che l'allaccio, per l'eccessiva distanza dello scarico dal raccordo, sia troppo oneroso, l'interessato può richiedere la realizzazione di un nuovo pozzetto sulla rete comunale. Detto pozzetto deve essere realizzato a sua cura e spese e diventerà di proprietà del Comune.
2. Nella posa delle tubazioni nel sottosuolo pubblico o sulle strade aperte al pubblico transito deve essere rispettata la profondità prevista dal Regolamento sulla Manomissione del Suolo Pubblico. In caso si verifichi l'impossibilità di rispettare tale profondità, le tubazioni dovranno essere protette da guaine in ghisa o acciaio; gli eventuali pozzetti devono avere pareti in CLS dello spessore minimo di cm. 20 ed i chiusini devono essere in ghisa carrabile sulla sede stradale ed in ghisa nei tratti pedonali.
3. I fognoli privati di collegamento con la fognatura comunale, per la parte che insiste su area privata, devono essere posati ad una profondità tale da garantire la resistenza ai carichi permanenti od accidentali, e devono essere rinfiacati con CLS dello spessore minimo di cm. 20.
4. Il diametro dei fognoli deve essere adeguato alla portata dei reflui da smaltire; il tratto finale di immissione nella pubblica fognatura ovvero il tratto in area pubblica o d'uso pubblico non può essere inferiore a 200 mm. e superiore a quello del collettore Comunale, salvo espressa deroga dell'Ufficio Tecnico Consortile da indicare nel provvedimento autorizzativo.
5. I fognoli devono avere una pendenza non inferiore al 2%, pareti lisce e impermeabili, devono essere innestati a regola d'arte al fine di evitare perdite. Le tubazioni in cemento e/o fibrocemento per le reti nere sono tassativamente vietate.
6. Le cadute verticali sia delle acque bianche che delle nere, devono essere dotate alla base di idoneo pozzetto di ispezione. Non sono ammesse tubazioni delle acque nere, poste esternamente alle facciate degli edifici; le stesse devono essere inserite all'interno dei muri ovvero coibentate e rivestite in muratura.
7. Le canalizzazioni delle acque bianche devono avere pozzetti del tutto indipendenti da quelle nere. E' escluso il transito di dette tubazioni in un unico pozzetto anche nel caso di raccordi dotati di tappo di ispezione.
8. I pozzetti di ispezione devono essere del tipo a scorrimento continuo, realizzati in calcestruzzo o mattoni pieni, il fondo ricavato dal mezzo tubo tagliato o raccordato alle pareti con adeguata pendenza. Devono garantire l'impermeabilità sia interna che esterna, il chiusino deve essere in ghisa; sono espressamente vietati chiusini in calcestruzzo. Nelle zone carrabili sono ammessi esclusivamente chiusini in ghisa.
9. I pozzetti di ispezione devono essere collocati ad ogni confluenza di più canalizzazioni ed ad ogni variazione di quota. Devono, altresì, avere dimensioni tali da consentire interventi manutentivi e di controllo.

10. Le tubazioni delle acque bianche devono essere dimensionate, compatibilmente alla portata delle acque superficiali da smaltire in pubblica fognatura e, in ogni caso, l'immissione del tratto finale in fognatura ovvero il tratto in aree pubbliche o d'uso pubblico deve avere un diametro minimo di mm. 300, salvo espressa deroga dell'Ufficio Tecnico Consortile da indicare nel provvedimento autorizzativo.
11. Non possono essere eseguiti allacci di acque bianche in pozzetti muniti di griglie e nelle caditoie.
12. In casi particolari e per un miglioramento del sistema di smaltimento, detto Ufficio Tecnico Consortile potrà impartire eventuali prescrizioni tecniche.
13. Le nuove reti tecnologiche o il rifacimento di quelle esistenti per l'allacciamento di acque di tipo produttivo, devono essere realizzate separatamente dagli scarichi di acque bianche e nere. Esse devono essere collegate direttamente alla fognatura comunale, previo idoneo pozzetto di campionamento. Quelle esistenti devono essere munite di pozzetto prima della confluenza nei fognoli privati.
14. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.
15. Il pozzetto di campionamento deve essere del tipo a stramazzo ed accumulo, atto a permettere il prelievo dei campioni.
16. Le acque di prima pioggia devono essere raccolte in apposite vasche di accumulo e scaricate nella fognatura nera comunale, previo eventuale trattamento nel caso non rientrino nei vigenti parametri di accettabilità.
17. Le piazzole scoperte destinate al lavaggio normale di autovetture non possono superare i 30 mq., devono essere delimitate da un cordolo perimetrale dell'altezza minima di cm. 15, e nella zona di accesso, deve essere posta in opera una griglia per la raccolta delle acque, ed il convogliamento delle stesse nell'impianto di trattamento prima dell'immissione in pubblica fognatura.
18. Qualora i reflui di un insediamento, per problemi di dislivelli, non possono essere scaricati nella pubblica fognatura, gli interessati devono provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione di un idoneo impianto di sollevamento, dimensionato in funzione della quantità di acqua da smaltire.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 20. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

1. I seguenti insediamenti sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo:
 - a) produttivi esistenti o nuovi di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - b) produttivi esistenti oggetto di interventi che vanno a mutare le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
 - c) produttivi che optano per lo scarico indiretto ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 6, 1° comma, della legge Regionale 16 agosto 1995, n° 43, gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili esistenti e nuovi sono sempre ammessi, nei modi previsti dal vigente Regolamento.

Art. 21. SISTEMA AUTORIZZATIVO

1. Il soggetto così come definito dall'art. 14 ai commi 1 e 2 del presente Regolamento, prima dell'attivazione degli scarichi, deve presentare domanda di autorizzazione al Consorzio per la Depurazione delle Acque.
2. La domanda in carta legale corrente deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente;
 - b) titolo di legale rappresentante della ditta interessata con i dati identificativi della stessa, nonché il numero di iscrizione alla CCIAA e l'attività svolta;
 - c) indicazione dell'immobile interessato con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
 - d) le fonti di approvvigionamento idrico con le relative quantità;
 - e) i volumi dei reflui scaricati, in quantità giornaliera e annua;
 - f) la descrizione dell'eventuale sistema di trattamento o depurazione delle acque;
 - g) l'indicazione del sistema di misurazione delle acque da scaricare.
3. A corredo della domanda devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione:
 - a) corografia (estratto carta tecnica regionale) scala 1:5000 con l'individuazione dell'insediamento interessato nonché estratto catastale;
 - b) planimetria generale in scala 1:500 o 1:2000;
 - c) pianta piano tipo dell'insediamento in scala 1:100 con l'indicazione, differenziata con apposita colorazione, dei diversi tipi di acque (blu per le acque meteoriche, giallo quelle civili, rosso quelle produttive e verdi quelle di prima pioggia), l'ubicazione dei vari pozzetti di ispezione e di campionamento e degli impianti di depurazione;
 - d) relazione tecnica che illustri i sistemi di smaltimento di cui al precedente punto, nonché le lavorazioni che si effettuano nell'insediamento;
 - e) certificazioni di analisi degli scarichi;
 - f) copia dell'autorizzazione all'allaccio alla civica fognatura.
4. In sede istruttoria della domanda potrà essere richiesta ulteriore documentazione a corredo della pratica e potranno essere svolti gli eventuali accertamenti del caso.

Art. 22. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'Ufficio competente Consortile, per l'istruttoria della pratica e dell'autorizzazione allo scarico, si può avvalere dell'A.R.P.A.L., dell'A.S.L. secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
2. La finalità dell'istruttoria è quella del rispetto dei limiti di accettabilità riportati all'art. 25 del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata nel termine di 90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza; detto termine si intende sospeso per il tempo necessario all'istruttoria da parte degli Organi Tecnici di supporto indicati al 1° comma.
In attesa degli accertamenti e/o sopralluoghi dei competenti organi di controllo può essere rilasciata in via provvisoria l'autorizzazione allo scarico per un periodo non superiore a 90 giorni.
4. L'autorizzazione definitiva non potrà avere durata superiore a quattro anni ed il rinnovo dovrà essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. La mancata richiesta di rinnovo è motivo di decadenza dell'autorizzazione.
5. In relazione alla particolarità dell'insediamento e dei relativi scarichi, l'Ufficio competente Consortile ha la facoltà di introdurre nell'autorizzazione eventuali condizioni e prescrizioni finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e funzionalità degli scarichi.

L'autorizzazione deve, altresì, contenere i limiti di accettabilità fissati dalla legge 319/76 e successive modificazioni, nonché dal presente Regolamento, anche nel caso del carattere provvisorio previsto al comma 3° del presente articolo.

6. Nel caso di inosservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni, contenute nell'atto autorizzativo ovvero delle norme di cui al presente Regolamento, si procederà a:
 - a) diffidare il titolare dello scarico a provvedere, entro congruo termine, ad eliminare gli inconvenienti e/o irregolarità riscontrati;
 - b) revocare l'autorizzazione, anche nel caso di mancata osservanza della diffida di cui al punto precedente;In entrambi i casi i relativi provvedimenti dovranno essere notificati al titolare dell'autorizzazione o, comunque, ad un rappresentante della Ditta e/o proprietario dell'immobile.
7. In caso di intervenuta variazione del titolare dello scarico si deve presentare istanza al Consorzio per la Depurazione delle Acque per la voltura dell'autorizzazione. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare l'avvenuta cessazione, anche parziale, dello scarico.

Art. 23. IMPIANTI DI TRATTAMENTO/DEPURAZIONI

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti di accettabilità di cui all'art. 25 del presente Regolamento gli scarichi produttivi, prima di essere immessi in pubblica fognatura, devono subire un processo di pretrattamento mediante l'utilizzo di idonei impianti di depurazione o quant'altro. Detti impianti devono essere mantenuti in perfetta efficienza; in caso di loro manutenzione si dovrà interrompere lo scarico in modo da evitare possibili fonti di inquinamento.
2. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra determina l'applicazione delle relative sanzioni, salvo che il fatto non costituisca reato penale.

Art. 24. CONTATORI

1. Tutti gli insediamenti civili o produttivi, che non adducono acqua dal Civico Acquedotto, sono tenuti, a propria cura e spese, ad installare un contatore per la misurazione delle acque prelevate. Sono esclusi da tale obbligo i proprietari dei fondi che estraggono acque sotterranee esclusivamente per usi domestici (compreso annaffiamento orti e giardini ed abbeveraggio bestiame).
2. I coltivatori che utilizzano acque per uso agricolo sono tenuti a denunciare le acque prelevate al Comune ed alla Provincia.
3. Gli insediamenti produttivi che approvvigionano acqua dal Civico Acquedotto, sono tenuti ad installare idonei contatori atti a rilevare la portata degli scarichi industriali.
4. Corre l'obbligo per i titolari degli scarichi di registrare le letture a scadenza mensile.
5. In relazione alle caratteristiche qualitative delle acque da scaricare, possono essere imposti strumenti che consentano il rilevamento continuo della quantità delle acque stesse. I suddetti strumenti di misura devono essere accessibili, in qualsiasi momento, per il controllo da parte degli organi di cui all'art. 12 del presente Regolamento e devono essere installati a cura e spese dei titolari degli scarichi.

Art. 25. LIMITI DI ACCETTABILITA'

Insedimenti civili

1. La regolamentazione degli scarichi degli insediamenti civili nelle pubbliche fognature è definita dalla Regione nell'ambito del piano di risanamento delle acque, salvo quanto contenuto all'art. 27 del presente Regolamento e nelle normative a tutela del sistema fognario e depurativo.

In attesa di tale regolamentazione l'autorizzazione allo scarico si intende a titolo provvisorio.

Insedimenti produttivi

2. Gli scarichi degli insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature devono essere conformi ai limiti di accettabilità indicati nella tabella 3 – allegato 5 del D.lgs. n° 152/99.
3. Ai fini della tutela dell'ambiente e dell'Igiene Pubblica, il Sindaco, con apposito provvedimento potrà fissare prescrizioni e limiti di accettabilità diverse, anche più restrittive, sia per gli scarichi di insediamenti civili che produttivi.
4. I limiti di accettabilità della tabella "3 – allegato 5 del D.lgs. n° 152/99 o quelli fissati con provvedimento Sindacale, ai sensi dei precedenti commi, non possono essere conseguiti mediante diluizione degli scarichi parziali provenienti dai cicli di lavorazione con acque di lavaggio, di raffreddamento o prelevate allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.
5. Sulle canalizzazioni di convogliamento di tali scarichi, devono essere installati appositi pozzetti di campionamento e ispezione prima della confluenza nello scarico terminale al fine di consentire l'esecuzione di controlli sugli scarichi parziali stessi che dovranno rispettare i limiti tabellari prima della confluenza nello scarico terminale.

Art. 26. SCARICHI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI DI RIFIUTI

1. Ai fini della salvaguardia ambientale e della tutela igienico-sanitaria dei corpi idrici, per i reflui derivanti dalla gestione degli impianti pubblici di smaltimento RSU, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, può essere autorizzato dal Consorzio per la Depurazione delle Acque, con le modalità indicate nel presente titolo, lo scarico in pubblica fognatura, eventualmente in deroga ai limiti della tabella 3 – allegato 5 del D.lgs. n° 152/99, previo sistema di pretrattamento che consenta un primo abbattimento del carico inquinante e, comunque, previo parere favorevole degli organi Sanitari e con le necessarie prescrizioni cautelative, le garanzie e gli obblighi, subordinatamente ai quali può essere rilasciata l'autorizzazione.

Art. 27. SCARICHI VIETATI

1. E' tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature le sottoindicate sostanze:
 - * benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
 - * ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - * sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.
 - * sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - * reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- * reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - * ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, stracci, piume, paglie, peli, cannicci, ecc..), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
 - * reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - * reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - * olii esausti;
 - * fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione (di origine industriale o civile), o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante;
 - * sostanze solide, filamentose o viscoso in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - * reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognanti e negli impianti di trattamento;
 - * i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio);
 - * gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo), devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un idoneo sistema di disinfezione. La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi deve rispettare i limiti di accettabilità previsti per l'impianto pubblico di depurazione a cui confluisce la relativa fognatura. Idoneo trattamento di disinfezione deve essere, altresì, espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive, prima della loro immissione nella rete nera.
2. E', inoltre, tassativamente vietato scaricare le acque nere, provenienti da insediamenti civili o produttivi, nella fognatura delle acque bianche.

Art 28. SCARICHI INDIRETTI

1. I liquami degli insediamenti civili (per es. derivanti dallo spurgo di contenitori impermeabilizzati quali cisterne, pozzi neri, fosse settiche e simili) e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognante possono essere scaricati presso gli impianti pubblici di depurazione.
2. Gli insediamenti produttivi che intendono effettuare scarichi indiretti dei propri reflui presso gli impianti pubblici di depurazione, direttamente o tramite ditte specializzate, devono presentare domanda di autorizzazione al Consorzio per la Depurazione delle Acque, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente titolo.
3. La domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui di cui ai precedenti commi, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Consorzio per la Depurazione delle Acque e deve comunque contenere:
 - a) l'indicazione dell'insediamento,
 - b) la specificazione delle caratteristiche qualitative dei reflui; l'indicazione di massima sulla frequenza e quantità di reflui da scaricare (se saltuari o continuativi).
4. Per il trasporto e il conferimento all'impianto di depurazione di detti reflui o liquami provenienti dagli insediamenti civili o produttivi, da parte del vettore deve essere richiesta l'autorizzazione del Consorzio per la Depurazione delle Acque, a norma di quanto indicato nel presente titolo, fermo restando, comunque, il conseguimento dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni.
5. Sono esenti dagli oneri autorizzatori prescritti nel presente articolo i trasporti dei liquami di cui al primo comma effettuati da personale del Comune o della Ditta di manutenzione fognature o di altre aziende municipalizzate o speciali, o delle società a partecipazione pubblica incaricate della gestione del servizio ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 267/2000.
6. Ogni trasporto dei reflui o dei liquami deve risultare da apposita autocertificazione che attesti la composizione quali-quantitativa dei reflui o dei liquami, l'insediamento di provenienza e l'impianto di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni, la data del prelievo e dello scarico.
7. Detta documentazione deve essere redatta in triplice copia:
 - a) una copia deve essere conservata dal titolare dell'insediamento da cui provengono i reflui;
 - b) una copia deve essere tenuta dal vettore durante il trasporto e deve essere esibita ad ogni eventuale controllo da parte degli organi indicati all'articolo 12 del presente Regolamento;
 - c) una copia deve essere depositata presso l'impianto di destinazione dei reflui o dei liquami, che deve tenere apposito registro in cui annotare gli estremi degli scarichi effettuati.
8. Il trasporto deve avvenire mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto stesso.
9. Durante le operazioni di carico, trasporto e scarico devono essere adottate tutte quelle cautele e precauzioni necessarie ad evitare inconvenienti igienico-sanitari o danni ambientali.
10. In particolare, il titolare dell'insediamento e/o il vettore devono essere muniti di idonee attrezzature di pronto intervento atte ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita anche accidentale del prodotto.
11. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 29. AUTORIZZAZIONE SCARICHI NEI COLLETTORI CONSORTILI

1. Nel caso di circostanze eccezionali debitamente motivate e relative a scarichi di particolare portata, il Consorzio per la Depurazione delle Acque può autorizzare l'immissione diretta dei reflui nei collettori consortili dandone comunicazione, per conoscenza, al Comune di Savona.
2. La richiesta di allaccio e scarico deve essere presentata al Consorzio per la Depurazione delle acque unitamente alla documentazione di cui ai titoli II e III.

3. Il rilascio dell'atto autorizzativo è subordinato alla preventiva adozione da parte dell'Organo Deliberante del Consorzio per la Depurazione delle Acque, di apposito provvedimento nel quale vengono riportate le motivazioni di cui al 1° comma, i criteri, le prescrizioni e quant'altro ai fini della corretta esecuzione delle opere e relative manutenzioni, nonché l'assenso al rilascio del detto atto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30. CANONE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. Nelle more di attuazione del servizio idrico integrato e relativa determinazione del corrispettivo previsto dalla legge 5.1.94, n. 36, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili o produttivi, è dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposite tariffe, ai sensi degli articoli 16, 17 e 17 bis della legge 319/76.
2. Le tariffe vengono stabilite e aggiornate periodicamente dal Comune, secondo le disposizioni delle leggi vigenti e quelle che saranno emanate in materia.
3. Per gli insediamenti civili la tariffa è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e depurazione e si applica secondo le disposizioni di legge vigenti.
4. Tale canone viene riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.
5. Il canone per gli insediamenti produttivi viene commisurato alla qualità e quantità delle acque scaricate, secondo la formula tipo elaborata con il D.P.R.24.5.77, fatte salve le ulteriori disposizioni normative che verranno emanate in materia.
6. Per la determinazione del canone, entro il 31 marzo di ogni anno, gli insediamenti produttivi devono presentare all'Ufficio Competente del Comune sui moduli da questo predisposti apposita denuncia sulla quantità e qualità delle acque scaricate, che comunque deve indicare:
 - a) i quantitativi d'acqua prelevati e quelli scaricati. In assenza di idonei strumenti di misurazione dei volumi effettivamente scaricati, installati sugli scarichi terminali e/o di adeguata documentazione che quantifichi i mancati scarichi rispetto ai volumi prelevati, il canone si applica sui volumi prelevati ai sensi della Delibera della Regione Liguria 10. 10.79, n. 126; fatte salve le ulteriori disposizioni normative in materia emanate successivamente.
 - b) gli elementi qualitativi dell'acqua scaricata, con particolare riferimento ai parametri COD, BOD e Solidi Sospesi.

Art. 31. CANONE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI

1. Gli insediamenti produttivi o civili che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti autonome rispetto al Pubblico Acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 31 dicembre di ogni anno devono fare denuncia della quantità - e per gli insediamenti produttivi anche della qualità - delle acque scaricate.
2. Il canone viene determinato sulla base della denuncia eventualmente aggiornata d'ufficio.

Art. 32. OPERE OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA

1. Conformemente alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 06027/26 del 09.09.86, le opere oggetto di sanatoria edilizia ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/94, qualora producano scarichi di acque reflue, debbono osservare le norme vigenti in materia di inquinamento ambientale e quelle previste dal vigente Regolamento.
2. Pertanto prima del rilascio del decreto di abitabilità o agibilità occorre che gli interessati regolarizzino gli allacci e relativi scarichi adeguandosi, se del caso, alla normativa vigente e al presente Regolamento; sia nel caso di regolarizzazione di opere già realizzate, sia nel caso di allacci da eseguire dovrà essere prodotta la documentazione di cui ai titoli II e III.

Art. 33. ATTI AMMINISTRATIVI

Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciati dal Dirigente del Consorzio per la Depurazione delle Acque o da altro Dirigente suo delegato.

Art. 34. ONERI ISTRUTTORI

1. Le autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico sono subordinate al versamento, da parte del richiedente, di una quota che sarà stabilita dal Consorzio per la Depurazione delle Acque con apposito provvedimento, a compenso delle spese tecniche e generali di istruttoria e di verifica della pratica.
2. Nel caso di sopralluoghi preventivi di accertamento, analisi di laboratorio, verifica o quant'altro, il titolare dello scarico o il richiedente, è tenuto a versare le somme ed i relativi oneri sostenuti e sostenendi dal Consorzio per la Depurazione delle Acque entro 60 giorni dalla data della richiesta, sulla base dei costi rendicontati.
3. Nel caso dell'esecuzione di lavori di ufficio per inadempienza del soggetto obbligato, il relativo importo da addebitare a carico dell'inadempiente verrà determinato sulla base dei prezzi correnti indicati dal Consorzio per la Depurazione delle Acque.

ART. 35. SANZIONI

1. Le violazioni e l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate conformemente al regolamento approvato con deliberazione Consiliare n° 75 del 19/11/2001;
2. L'importo delle sanzioni sarà stabilito, secondo la natura e la gravità, con separato provvedimento della Civica Amministrazione.
3. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali stabilite dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e Regionale vigente in materia.

Art. 37. DECORRENZA E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, da applicare su tutto il territorio comunale, sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 08.02.2002, divenuta esecutiva il 22.02.2002 e viene adottato ai sensi della Legge Regionale 16.08.1995, n° 43.

